

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-395/20 – 1

**Causa C-395/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

19 agosto 2020

**Giudice del rinvio:**

Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, sede di Düsseldorf, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

3 agosto 2020

**Ricorrenti in primo grado e in appello:**

EP

GM

**Resistente in primo grado e in appello:**

Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

---

[OMISSIS]

[OMISSIS]

pubblicata il 3 agosto 2020

[OMISSIS]

**Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, sede di Düsseldorf, Germania)**

**Ordinanza**

Nella controversia:

1. EP, [OMISSIS]45889 Gelsenkirchen,
2. GM, [OMISSIS]45889 Gelsenkirchen,

ricorrenti in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

contro

Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S., [OMISSIS]07200 Antalya, Turchia, [OMISSIS] resistente in primo grado e in appello,

[OMISSIS]

la XXII Sezione civile del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, sede di Düsseldorf, Germania),

[OMISSIS]

**così provvede:**

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione: **[Or. 2]**

1. Se sussista una cancellazione del volo ai sensi dell'articolo 2, lettera l), dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17 febbraio 2004, pagg. 1 e segg.), nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti il volo prenotato nell'ambito di un viaggio «tutto compreso», con partenza prevista alle 13:20 (LT) alle 16:10 (LT) dello stesso giorno.
2. Se la comunicazione dello spostamento del volo dalle 13:20 (LT) alle 16:10 (LT) dello stesso giorno, effettuata nove giorni prima dell'inizio del viaggio, costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17 febbraio 2004, pagg. 1 e segg.), e, in caso affermativo, se tale offerta debba soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento.

**Motivazione**

I.

I ricorrenti prenotavano un viaggio «tutto compreso», ad Antalya, Turchia, tramite il portale Internet dell'agenzia Check24 e ricevevano una prenotazione confermata per il volo del 18 maggio 2019 da Düsseldorf ad Antalya (XC 6408) operato dal vettore aereo resistente. L'orario di partenza era previsto alle 13:20 (LT), con arrivo previsto alle 17:50 (LT). Il vettore aereo resistente spostava il volo, mantenendone il numero, alle 16:10 (LT) dello stesso giorno, cosicché l'arrivo previsto [Or. 3] era alle ore 20:40 (LT). Successivamente il volo era ritardato, il decollo aveva luogo alle 17:02 (LT) e l'atterraggio alle 21:30 (LT).

I ricorrenti hanno chiesto al vettore aereo resistente una compensazione pecuniaria di EUR 400,00 ciascuno, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»).

L'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) ha respinto il ricorso, sostenendo che non sussiste un negato imbarco ai sensi dell'articolo 2, lettera j), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri, poiché, sebbene gli orari dei voli fossero stati modificati, l'originario piano di volo non era stato tuttavia abbandonato e i ricorrenti avevano potuto prendere il volo con gli orari modificati. Inoltre, l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) ha dichiarato che si potesse soprassedere alla questione se la modifica degli orari dei voli costituisse una cancellazione o un ritardo prolungato, in quanto in ogni caso i ricorrenti sarebbero stati incontestabilmente informati della modifica degli orari dei voli nel periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento sui diritti dei passeggeri compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto. Infine, si potrebbe altresì soprassedere alla questione se la resistente abbia fornito ai ricorrenti un'informativa sufficiente sui loro diritti derivanti dall'articolo 8 del regolamento sui diritti dei passeggeri, dato che un'eventuale violazione del pertinente obbligo di informazione non costituirebbe il fondamento di una richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri.

## II.

Tale ragionamento non può trovare conferma in sede di riesame in diritto qualora lo spostamento del volo di circa tre ore implichi la sua non effettuazione ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento sui diritti dei passeggeri e la comunicazione relativa allo spostamento del volo non costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento medesimo.

Nell'ipotesi di cancellazione del volo a causa dello spostamento, i ricorrenti avrebbero diritto ad una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 400,00 ciascuno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri, salvo che i passeggeri non siano stati informati in tempo utile ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii), dello stesso articolo 5, unitamente ad un'offerta in base a detta disposizione. Il vettore aereo resistente non ha invocato circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri. **[Or. 4]**

### III.

L'accoglimento dell'appello dei ricorrenti dipende in ampia misura dalla circostanza se lo spostamento del volo di tre ore costituisca o meno la mancata effettuazione del medesimo ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento sui diritti dei passeggeri. È altresì rilevante se la comunicazione dello spostamento del volo rappresenti un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento medesimo.

#### 1.

Secondo la definizione giuridica contenuta nell'articolo 2, lettera l), del regolamento sui diritti dei passeggeri, per «cancellazione» s'intende la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto. La «mancata effettuazione» del volo previsto va distinta dal «ritardo» ed è caratterizzata dal fatto che l'originario piano del volo è abbandonato (v. sentenza della Corte del 19 novembre 2009 – C-402/07, C-432/07 Sturgeon e a./Condor e Böck e a./Air France SA, [OMISSIS] punti 33 e segg.). La Corte non ha ancora chiarito se possa considerarsi abbandonato il piano del volo anche nel caso di spostamento del volo di tre ore.

#### 2.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento sui diritti dei passeggeri richiede che il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e inoltre, contestualmente a detta informazione, che gli sia stato «offerto di partire con un volo alternativo». È dubbio e non è stato ancora chiarito dalla Corte se la mera comunicazione della modifica degli orari dei voli costituisca una siffatta «offerta di partire con un volo alternativo» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento sui diritti dei passeggeri. Del pari, non è stato ancora acclarato se sia sufficiente a tal riguardo che al passeggero venga comunque offerto un volo alternativo con gli orari modificati, oppure se l'offerta debba soddisfare altresì i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri, vale a dire che al passeggero debba essere concessa la possibilità di scegliere tra diverse opzioni.

### IV

[OMISSIS]